



**Comitato Regionale Campania
Corte Sportiva di Appello**

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI

Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: cortesportiva@campania.fip.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 779 DEL 23.02.2024
Corte Sportiva di Appello n. 18

Seduta del 23.02.2024

Presidente: Avv. Paolo Calcagni

Componenti: Avv. Antonella Batà, Avv. Giancarlo Borrelli

- visto il reclamo presentato dalla Società ASD Pol. Agropoli avverso il provvedimento del Giudice Sportivo n. 417, di cui al C.U. n° 683 del 14/02/2024, relativo alla gara n° 698 del Campionato Divisione regionale 1, con il quale veniva irrogata al tesserato ANTONIO SPINELLI la squalifica per 3 gare per aver usato espressione blasfema durante la gara e per non aver immediatamente abbandonato il terreno di gioco, dopo essere stato espulso [art. 34 RG, art. 36 RG];
- sentito il primo arbitro sig. Giovanni Venga, il quale conferma quanto riportato nell'allegato a referto, precisando che dopo l'espulsione il tesserato ha abbandonato il terreno di gioco nell'arco di trenta secondi circa;
- irraggiungibile il secondo arbitro;
- sentito l'ufficiale di campo, sig.ra Valentina Romano, la quale riferisce che il tesserato Spinelli, dopo l'espulsione, si è allontanato dal campo, ma non riesce a precisare in quanto tempo, poiché in quel momento ha dovuto provvedere alla registrazione della sanzione a referto;
- rilevato altresì che il tesserato Spinelli non è gravato da alcun precedente né specifico, né generico e, pertanto, sono applicabili al caso di specie le attenuanti generiche di cui all'art. 21 RG;

PQM

in accoglimento del reclamo, commina al tesserato Antonio Spinelli la sanzione della squalifica per una gara (art. 34 RG).

Dispone restituirsi l'intera tassa reclamo.

Napoli, 23 febbraio 2024

Il Presidente

Avv. Paolo Calcagni